

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 11 aprile 2016, n. 67

Art. 8 L.R. 37/85 - Autorizzazione alla coltivazione della cava di calcarenite (Carparo) sita in località "Montemanco" nel Comune di Lizzano (TA), in catasto al Fg. 19 particella n. 1 (parte).

Esercente: ELIA Giovanni Francesco.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE

- VISTA la L.R. 04 febbraio 1997 n. 7, art.4, 3° comma, artt. 5 e 6 e s.m.i.;
- VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/01;
- VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;
- VISTA la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e succ. modificazioni;
- VISTO il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;
- VISTO il D. L.vo 9 aprile 2008, n. 81;
- VISTO il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624;
- VISTA la D.G.R. 538 del 09.05.2007 e s.m.i. Direttiva in materia di Attività Estrattive;
- VISTA la D.G.R. n.580 del 15.05.2007 di approvazione del PRAE e s.m.i. apportate con D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 di approvazione del PRAE;
- VISTO il D.L.vo n.117 del 30.05.2008 di attuazione della direttiva 2006/21/ce relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;
- VISTA la D.G.R. 09.09.2014 n. 1845 recante "Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia – modifica funzioni deliberazione di G.R. 3044 del 29.12.2011", di attribuzione al Servizio Ecologia delle funzioni di programmazione nel Settore estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzativi e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 1 ottobre 2014 n. 653 – Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia – modifica funzioni;
- VISTO l'ATTO DIRIGENZIALE n. 22 del 20.10.2014 del Direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'Amministrazione, recante "Riassetto organizzativo degli Uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche";
- VISTO il DPGR 443 del 31.07.2015 con il quale è stata riorganizzata e ridenominata l'intera struttura regionale, resa operativa con l'insediamento dei Direttori di Dipartimento, avvenuto 02.11.2015;
- VISTA la DGR 2028 del 10.11.2015 con la quale è stato conferito al Dirigente Ing. Giuseppe Tedeschi l'*interim* della direzione della Sezione Ecologia;
- VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 405 del 24.11.2015, con la quale il Dirigente della Sezione Ecologia delega, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 16 aprile 2007, n. 10, alcune funzioni dirigenziali all'Ing. Angelo LEFONS, così come meglio precisate nel citato atto.

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

La Ditta in data 21.12.2005 ai sensi dell'art 8 della L.R. n 37/85 presentava istanza, acquisita al nostro Ufficio al prot. n 38/min/1513 del 21.12.2005, per la coltivazione di una cava di calcarenite (carparo) sui terreni di proprietà del Sig. Elia Giovanni Francesco, nato a Pulsano, residente in Taranto, in Corso Umberto n. 133 e

P.IVA (00116580739), siti in Lizzano (TA) loc. "Montemanco" individuati in catasto al fg. n 19 particelle 1 e 164, allegando certificato di iscrizione alla C.I.A.A. e planimetria catastale;

Successivamente, con istanza del 28.05.2010 n. 0004829, la Ditta presentava un progetto di variante alla propria istanza, chiedendo l'autorizzazione all'apertura di una cava limitatamente sui terreni, individuati in catasto alla p.lla n. 1 p. del foglio n. 19, per una superficie catastale di mq. 49.800 ed un'area di scavo avente superficie di mq. 37.500, ad esclusione dell'area già scavata abusivamente da altre ditte, con possibilità, se concessa, di effettuare il recupero ambientale a proprie spese dell'area degradata dai lavori abusivi pregressi.

Con comunicazione del 15.10.2010 acclarata al ns. prot. al n. 8450 del 20.10.2010, l'istante trasmetteva la relazione paesaggistica e il progetto definitivo di variante, completo di elaborati tecnici e documenti richiesti dalla L.R. n. 37/85 art.8; copia dell'avviso di deposito del SIA sul BURP e sui quotidiani "Avvenire" e "Puglia" del 4.11.2010.

Dalla documentazione agli atti, trasmessa dalla Ditta e dal Tecnico, emerge che:

- l'area oggetto di intervento progettuale, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., non ricade in un'area interessata da vincolo paesaggistico ex L. 1497/39;
- l'area di intervento insiste su aree il cui regime giuridico risulta privo di altri specifici ordinamenti vincolistici vigenti prima dell'entrata in vigore del P.U.T.T./P. (Decreti Galasso, vincoli ex art. 1 l. 431/85 come modificato dalla L. 142 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.);
- l'area interessata dall'intervento ricade in zona classificata A.T.E. di tipo "C";
- l'area di intervento non risulta compresa in aree naturali protette ai sensi della L. 394/91 e L.R. 19/97;
- l'area interessata dall'intervento non rientra nelle aree inserite nelle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE e/o nei proposti Siti di Importanza Comunitaria (p.S.I.C) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE - "HABITAT" - RETE NATURA 2000;
- l'area interessata dall'intervento non risulta soggetta a vincolo idreologico;
- l'area oggetto d'intervento risulta ricadere nell'ambito di un'area extraurbana classificata dallo strumento urbanistico generale vigente come "Zona Agricola";
- il progetto di coltivazione prevede due fasi di coltivazione della durata complessiva di 12 anni, di un area pari a mq. 37.500 ed un'estrazione di volume utile pari a mc. 655.000.

A seguito della richiesta pareri di questo Ufficio del 10.06.2006, prot. n. 38/MIN/328, sono pervenuti i seguenti pareri:

- La Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico per le province di Lecce-Brindisi-Taranto, con nota n. 2773 del 29.03.2006, comunicava che l'area d'intervento non è sottoposta a disposizioni di vincoli di cui al D.L.vo n. 42 del 22.01.2004 recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della Legge 06.07.2002 n. 37;
- L'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Taranto, con nota del 04.04.2006 prot. n. 736/PF TEC.1.6, rilevava che la cava in argomento non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L n. 3267/1923 e suo regolamento.
- L'Assessorato all'Assetto del Territorio Settore Urbanistica-Ufficio Usi Civici, in data 27.12.2006 con nota n. 943/UC, comunicava che i terreni in oggetto indicati, non risultano gravati da uso civico.
- L'Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio-Settore Urbanistico Regionale Unità Operativa PUTT/P-BARI, con nota prot. N. 38/Min/328 del 10.03.2006, ha rilevato che l'area di cui trattasi ricade in un Ambito Territoriale Esteso di valore "distinguibile" di tipo «C» e che pertanto l'intervento in oggetto necessita di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'allegato 3 - punto 3.01 delle N.T.A del PUTT/P, che potrà essere rilasciata nei limiti indicati dal PRAE, approvato con Deliberazione Regionale n. 580 del 15.05.2007.
- L'Autorità di Bacino della Puglia, comunicava con nota n. 7154 del 15.11.2006 che su dette aree non sussistono, al momento, condizioni di incompatibilità tra l'attività di cui all'istanza in oggetto e le norme Tecniche di Attuazione del Piano di Bacino Stralcio Assetto idrogeologico (PAI), approvato dal Comitato Istituzionale

di questa Autorità, con delibera n. 39 del 30.11.2005.

- Il responsabile degli AA.GG del Comune di Lizzano ha attestato che non sono pervenute osservazioni durante la fase di pubblicazione all'Albo Pretorio della procedura di VIA;
- Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce Brindisi e Taranto, con nota n. 198 del 04.01.2013 acquisita al nostro Ufficio, al prot n. 4646 del 21.03.2013, riteneva di non dover esprimere alcun parere in merito sul progetto di che trattasi, in quanto lo stesso non prevede l'interessamento di aree tutelate per legge ai sensi dell'art 142 del D.Lvo. 42/2004, come accertato dal Comune di Lizzano - Settore Urbanistica ed Edilizia privata (prot. n.10623 del 27.12.12), né l'area è sottoposta ad altre disposizioni di vincoli di cui al D.Lgv. 42 del 22 gennaio 2004 recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 06.07.2002 n. 37.
- Il Comune di Lizzano - Ufficio Urbanistica, con determina n. 450 del 16.04.2013, in merito al progetto di apertura di una nuova cava di tufo calcarenitico (carparo), in località Montemanco - Comune di Lizzano (TA) - proponente ditta Elia Giovanni Francesco, sui terreni di parte della p.lla 1 del Foglio di mappa n. 19, esprimeva parere favorevole alla compatibilità ambientale, con prescrizioni riportate nella stessa determina, ed in particolare:
 - Che venga predisposto un impianto fisso di abbattimento delle polveri, (nebulizzazione di acqua): per i i fronti di cava, per i piazzali di movimentazione e per i mezzi in uscita su ruote e carico;
 - Prima della realizzazione dei manufatti di servizio per l'attività in oggetto (uffici, depositi, ecc.) venga richiesto opportuno permesso di costruire, fornendo indicazioni specifiche sulla gestione e realizzazione degli impianti, delle adduzioni e degli scarichi;
 - Che prima dell'entrata in esercizio della Cava in oggetto sia acquisito parere dell'Arpa Puglia, in merito alle emissioni diffuse di polveri prevedendo idoneo studio di simulazione delle ricadute al suolo;
 - Prima dell'avvio delle attività sia redatto un compiuto ed articolato progetto di ripristino ambientale, basato sul modello adottato in Regione Toscana, da sottoporre a preventivo vaglio dell'amministrazione comunale;
- L'Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana - Servizio Urbanistica-Bari, con Determina n. 98 del 27.04.2015, rilasciava l'autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 5.01 delle N.T.A del PUTT/P allegato 3 punto 3.01, con prescrizioni riportate in narrativa della suddetta Determina;
- La Soprintendenza Archeologica della Puglia Taranto, con nota prot. n. 12900 del 18/11/2015, valutata la carta del rischio archeologia e la relativa Relazione Finale, comunicava che *"non si ravvisano motivi ostativi, per quanto di competenza ed esclusivamente ai fini della tutela archeologica alla realizzazione dell'intervento in oggetto, tuttavia si prescrive che prima di procedere all'attività di escavazione sia effettuata, alla presenza di personale tecnico di questa Soprintendenza, una pulizia superficiale del banco roccioso, sia all'interno dei tagli quadrangolari sia una fascia di 1 m, intorno ai tagli stessi, indicati nella carta archeologica con un triangolo rosso..."*.

Considerato che:

- l'area oggetto di cava è di proprietà del Sig. Elia Giovanni Francesco;
- l'istanza è ammissibile in quanto regolarmente documentata in conformità alla modulistica pubblicata;
- l'esercente ha documentato il possesso delle capacità tecniche ed economiche.

Ritenuto di proporre il rilascio dell'autorizzazione alla ditta ELIA Giovanni Francesco per la cava in oggetto indicata per una superficie complessiva di circa mq. 37.500 e di impartire prescrizioni ed ordini nei confronti del medesimo esercente

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto

disposto dal D. lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore;
- richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito:

DETERMINA

1. di autorizzare la Ditta ELIA Giovanni Francesco, nato a Pulsano (TA) e residente in Taranto, Corso Umberto n. 133 P.IVA 00116580739, fino al 30.07.2028 – ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 37/85 e s. m. i., alla coltivazione della cava di calcarenite (carparo) in località "Montemanco" del Comune di Lizzano (TA) in catasto al Fg. 19 particelle n. 1/p e per una superficie catastale di circa mq. 49.800 e un'area di scavo avente superficie di circa mq. 37.500. L'area interessata dall'intervento è delimitata da n. 5 vertici, da individuarsi con altrettanti pilastri saldamente infissi nel terreno, aventi dimensioni fuori terra di almeno cm. 25x25x30 e riportante l'anno di apposizione (2016); l'area adiacente, già interessata dall'attività estrattiva, che deve essere sottoposta a recupero, è individuata con le lettere da A a G, così come indicato nella planimetria allegata, che fa parte integrante del presente provvedimento.

2. Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:

- a. realizzare, prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, la barriera arborea, le opere di recinzione lungo tutto il perimetro di cava, cancello d'ingresso, come da progetto e cartelli ammonitori con la dicitura "Ciglio di Cava Pericoloso Avvicinarsi" e "Sparo Mine-Limite di Sicurezza", qualora sia previsto l'impiego di esplosivo ed, inoltre, l'apposizione dei pilastri come sopra indicato;
- b. condurre i lavori di coltivazione e di recupero delle aree di cava secondo le modalità previste dal progetto trasmesso con prot. 8368 del 19/10/2010, ed approvato dall'Ufficio Attività Estrattive;
- c. prima dell'inizio dei lavori, presentare il calcolo dei volumi interessati sia nella prima sia nella seconda fase di coltivazione, di terreno vegetale, di cappellaccio e di eventuale sfrido di lavorazione, con l'indicazione delle superfici e dell'altezze e dell'esatta ubicazione ove saranno depositati gli stessi;
- d. prima dell'inizio dei lavori, deve essere indicato per la seconda fase di lavorazione, così come è stato rappresentato graficamente per la prima, l'avanzamento dei lavori di coltivazione, ed in particolare della zona di interferenza tra la prima e la seconda fase, indicando altresì, le rampe di servizio che saranno realizzate per effettuare le lavorazioni stesse;
- e. prima dell'inizio dei lavori, deve trasmettere una planimetria di dettaglio relativa al fabbricato destinato

ad ufficio e servizi, anche se di tipo mobile, che dovrà acquisire il preventivo nulla osta di questo Ufficio. La stessa documentazione dovrà essere inviata al Comune di competenza, al fine di acquisire le autorizzazioni previste dalla vigente normativa;

- f. trasmettere alla Sezione Ecologia– Servizio Attività Estrattive autocertificazione in cui devono essere riportati i mc. estratti nell'anno solare precedente, unitamente all'attestazione del versamento del contributo dovuto, alla scheda statistica, al rilievo dello stato della cava, alla perizia giurata da parte del Tecnico che ha effettuato il rilievo della cava, così come previsto dalla DGR n. 324/2015, nonché l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti di cui alle Ordinanze n. 1-2 e 3 del 2014;
- g. la Ditta si dovrà attenere a quanto indicato nella documentazione prodotta, nonché a quanto prescritto con la Determina di V.I.A. n. 7/2013, con la Determina di Autorizzazione Paesaggistica n. 98 del 27.04.2015 e da quanto imposto dai vari Enti ed Autorità;
- h. la presente autorizzazione è subordinata anche all'osservanza delle norme vigenti in materia di Polizia Mineraria, di igiene, sicurezza sul lavoro ed eventuali ordinanze o disposizioni emanate dall'autorità di Polizia Mineraria nonché a quanto di seguito riportato:
 - la cava deve essere tenuta in attività, eventuali sospensioni, anche temporanee saltuarie o periodiche devono essere comunicate alla Regione Puglia – Servizio Attività Estrattive - Modugno (BA) e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Ufficio;
 - per ogni danno provocato ad opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;
 - prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione ambientale delle aree di cava;
 - l'Esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare al Servizio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data di ultimazione dei lavori di coltivazione;
 - qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la Ditta è tenuta a sospendere i lavori e darne comunicazione, alla Soprintendenza Archeologica della Puglia, Palazzo Pantaleo – Via Duomo, 33 - 74123 Taranto, a norma dell'art. 87 del D.L. n. 490/99;
- i. A garanzia dei lavori di ripristino e recupero ambientale dell'area autorizzata, nonché dell'aera adiacente già scavata senza la prescritta autorizzazione da altro soggetto, si stabilisce l'importo complessivo di € 140.000,00 (euro centoquarantamila/00), come garanzia finanziaria. Detta garanzia finanziaria può essere resa sotto forma anche fidejussoria/assicurativa, della durata iniziale fino al 30.07.2030, tacitamente prorogabile, e potrà essere svincolata solo a seguito dell'avvenuto collaudo, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 37/85.
- j. il presente provvedimento è valido fino al 30.07.2028 e potrà essere prorogato, su istanza degli interessati aventi diritto, qualora sussistano motivati interessi di produzione e di sviluppo economico;
- k. la presente autorizzazione non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;
- l. il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l.r. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dell'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento;
- m. il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio deve essere depositato in cava in prossimità delle fasce di rispetto e utilizzato successivamente, nelle opere di recupero;
- n. l'Esercente deve utilizzare unicamente il materiale di risulta e/o sfrido proveniente alla coltivazione della cava stessa. Pertanto, tutto il materiale di sfrido e/o di risulta deve essere messo a deposito temporaneo all'interno del perimetro di cava;
- o. è fatto divieto assoluto di utilizzare materiale di qualsiasi genere proveniente dall'esterno cava, se non preventivamente autorizzato;
- p. sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di tutela delle acque, idreologica, sanitaria, paesaggi-

stico - ambientale, ecc.;

- q. la realizzazione di fabbricati e/o impianti per l'utilizzo immediato del materiale estratto, in area di pertinenza di cava, deve acquisire il parere favorevole da parte della Sezione Ecologia – Servizio Attività Estrattive. I comuni provvedono poi a determinare gli oneri di urbanizzazione e la relativa riscossione a carico dell'Esercente, come previsto dalle leggi vigenti giusta disposizione dirigenziale sulle "Pertinenze di cava" del 15.02.2011 prot. 785. I fabbricati, gli impianti e le opere realizzate saranno di fatto considerate "pertinenze di cava" solo dopo l'avvenuta comunicazione, da parte dell'Esercente, del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse;
- r. per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;
- s. la presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;
- t. l'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;
- u. ottenuto il titolo autorizzativo l'esercente:
 - deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (D.S.S., D.E., attestazione stabilità dei fronti, ecc. ecc.);
 - deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;
- v. l'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dalla Sezione Ecologia – Servizio Attività Estrattive competente, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt.16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi;
- w. il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni;

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: www.sistema.puglia.it;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore Regionale Competente;
- e) sarà notificato in copia alla ditta ELIA Giovanni Francesco ed al Sindaco del Comune di Lizzano;
- f) la presente determinazione è immediatamente esecutiva;
- g) Il presente provvedimento viene trasmesso al dirigente della Sezione Ecologia;

il presente atto, composto da n° 9 (nove) facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente del Servizio Attività Estrattive
Ing. Angelo LEFONS